

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 12

**“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Modifica all'articolo 52 della l.r. 24/2015**

1. L'articolo 52 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è sostituito dal seguente:

“Art. 52 (Collaudo impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali)

1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a concessione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.

4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività.”.

**Art. 2**

**Modifiche all'articolo 53 della l.r. 24/2015**

1. L'articolo 53 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 53 (Collaudo impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gpl)

1. L'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali e gpl, sottoposti a regimi autorizzativi regionali rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sono realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), secondo quanto previsto nel comma 2.

2. A ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione trasmette agli uffici regionali competenti il

certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività.".

### **Art. 3**

#### **Modifiche all'articolo 54 della l.r. 24/2015**

1. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:  
"3. Entro il termine di ultimazione dei lavori è presentato al Comune competente il certificato di collaudo prodotto da un professionista abilitato.".

### **Art. 4**

#### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

**MICHELE EMILIANO**